

# Condizioni per escludere le TRS dal regime dei rifiuti

## Articolo 186 comma 1

- a) siano **impiegate direttamente** nell'ambito di opere o interventi **preventivamente** individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia **certezza dell'integrale utilizzo**;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile **senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

## Condizioni per escludere le TRS dal regime dei rifiuti

- d) sia garantito un **elevato livello di tutela ambientale**;
- e) sia accertato che **non provengono da siti contaminati** o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; [D.Lgs 152/06](#)
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto **non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate** ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.  
In particolare **deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione**;

# Condizioni per escludere le TRS dal regime dei rifiuti

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

*A titolo di esempio, terra destinata a*


- Cementifici;*
  - Impianto lavorazione inerti;*
  - Produzione di laterizi;*
- Ecc.*

# La procedura per la verifica delle condizioni

La disciplina sulle TRS prevede che la sussistenza di tutti i requisiti :

**A**

nei casi in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di **opere sottoposte** a valutazione di impatto ambientale (**VIA**) o ad autorizzazione ambientale integrata (**AIA**)




**deve risultare da apposito progetto** autorizzato dall'Autorità titolare del relativo procedimento

# La procedura per la verifica delle condizioni

**B**

nei casi di **opere private (non sottoposte a VIA o AIA)** la “proposta di riutilizzo” deve essere presentata **contestualmente alla richiesta/presentazione dei titoli abilitativi** alla realizzazione dell’opera dalla quale derivano le terre




deve essere **dimostrata e verificata nell’ambito della** procedura per il permesso di costruire (**PC**), se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (**DIA**).

# La procedura per la verifica delle condizioni

**C**

nei casi di lavori pubblici non soggetti a VIA né a permesso di costruire o D.I.A..



deve risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista

## Prescrizioni particolari



Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel **rispetto delle condizioni** di cui all'articolo 186 del D.Lgs 152/06, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti



L'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati ( le soglie di contaminazione sono riportate nell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del [D.Lgs 152/06](#) ) è svolto a cura e spese del **PRODUTTORE** e dovrà essere verificato dalle **AUTORITA' COMPETENTI** nell'ambito delle procedure di VIA - AIA - DIA - PC - Progetto opera pubblica.

## Prescrizioni particolari



La legge 2/2009 ha stabilito che il **suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, **se utilizzato nello stesso sito** in cui è stato scavato esce dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (disposizione recepita dalla Direttiva Europea 2008/98/CE).



Le terre da scavo dovranno avere un **valore economico e di mercato**. Non ci deve essere l'intenzione del produttore di disfarsi del materiale, diversamente le TRS verranno considerate rifiuti.



## Prescrizioni particolari



I progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore del “correttivo” (13 febbraio 2008) potevano essere completati comunicando il rispetto dei requisiti prescritti e le informazioni sul sito di destinazione, sulle modalità di utilizzo e sui tempi del deposito in attesa del riutilizzo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del “correttivo” stesso (ossia entro il 13 maggio 2008).

## Novità rispetto alla normativa precedente

dal 13 febbraio 2008, a seguito del D.Lgs 4/2008:

- Il **progetto per il riutilizzo** delle terre da scavo va sempre presentato **prima di attuare lo scavo**, in fase progettuale pre-esecutiva;
- ai fini dell'utilizzo delle terre da scavo **non è più previsto il parere obbligatorio** e preventivo delle **ARPA**;
- **non è più contemplata** la possibilità di “rinviare” **le verifiche** riguardanti le caratteristiche (rispetto delle soglie) delle terre da scavo **sui siti di deposito**. La **caratterizzazione** delle terre dovrà essere **eseguita preventivamente sul sito di produzione**;

# Criticità e problematiche applicative

## ➤ **Certezza di utilizzo sin dalla fase di produzione.**

In fase di presentazione di D.I.A. o di richiesta di P.C, il richiedente **quasi mai si trova nelle condizioni** di sapere se le TRS verranno riutilizzate e **quale sarà il loro sito di destinazione.**

## ➤ **Le regole del Deposito in attesa dell'utilizzo;**

- individuato e gestito nel **rispetto di tutte le normative** urbanistico-edilizie e/o paesaggistiche

- dovrà avere una durata massima da uno a tre anni  
(per opere in **DIA o P.C, un anno**, in **VIA ed AIA, tre anni**)

- nei depositi andrà mantenuta la **tracciabilità**

- la destinazione finale deve essere comunque oggetto di **comunicazione e di assenso**

## Criticità e problematiche applicative

- La verifica della **compatibilità con la destinazione d'uso** del sito di destinazione.
- **Mancanza di una procedura standard** per la richiesta e di assenso. Coinvolgimento, per una stessa partita di terra, di **più Enti aventi iter autorizzativi diversi**. Eccesso di **burocrazia** che rende difficile applicare correttamente e nei tempi la norma (con **il rischio concreto di vedere viaggiare gli inerti senza il rispetto della disciplina** o il loro smaltimento indiscriminato in discarica)
- Mancanza di una chiara definizione di “ **trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari**”.
- **Viene solo enunciata la semplificazione** per i cantieri di piccole dimensioni (6000mc). Ad oggi non esiste ancora.

## Modalita' applicative per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo

Nel Comune di Pordenone si è ritenuto di individuare delle Linee Guida operative, per permettere agli operatori del settore di **adempiere correttamente alle disposizioni**, e di risolvere in parte le criticità.

**Determina 2009/0607/8 n° cron. 470 del 03/03/09**

**LINEE GUIDA** e **MODULISTICA** sono state concordate nell'ambito di un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato l'Associazione Industriali di Pordenone, ARPA Pordenone, Ufficio Ambiente della Provincia di Pordenone, Corpo Forestale Regionale e locale, gli Uffici tecnici del Comune di Pordenone.

## Modalita' applicative per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo

La Regione F.V.G ha emanato un **protocollo d'intesa**, (nato sulla base dell'esperienza Pordenone) recepito nei contenuti dalla **Provincia di Pordenone con Delibera n°182 del 01/07/09**, finalizzato a fornire delle linee guida operative a tutti i **Comuni** della Regione e agli **operatori del settore** per regolamentare l'utilizzo delle terre da scavo.

Alla redazione hanno collaborato le Direzioni dell'Ambiente e delle Risorse Agricole , il Corpo Forestale Regionale, tutte le Province del FVG.

[protocollo moduli](#)

# Riepilogo degli adempimenti

TIPO DI GESTIONE	DESTINAZIONE	LIMITE Q.TA'	ADEMPIMENTI	NORMA DI RIFERIMENTO
<b><u>NON RIFIUTO</u></b>  (Terra Rocce da scavo, Sottoprodotti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinterri,</li> <li>• Riempimenti,</li> <li>• Rimodellazione,</li> <li>• Rilevati</li> <li>• Sottoprodotto</li> </ul>	--	Dimostrazione e rispetto requisiti nell'ambito delle procedure di VIA AIA - DIA - PC - Progetto opera pubblica	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 186 (terre e rocce da scavo) - art. 183 (definizione di sottoprodotti)
<b>RIFIUTO DESTINATO AL RECUPERO</b>	<b>Impianto di recupero</b> autorizzato con procedura ordinaria art. 208, D.lgs.152/06	--	- Verifica autorizz. - Conformità al test di cessione come da All. 3 al D.M.186/06	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. n. 186/2006
<b>RIFIUTO DESTINATO AL RECUPERO</b>	<b>Impianto di recupero</b> autorizzato con procedura semplificata art. 216, D.lgs 152/06	Inferiore 150.000 ton/anno	- Verifica autorizzazione e rispetto delle disposizioni del D.M. n.186/2006	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. D.M. 5 febbraio 1998 e D.M. n. 186/2006
<b>RIFIUTO DESTINATO ALLO SMALTIMENTO</b>	<b>Impianto di smaltimento</b> autorizzato con procedura ordinaria art. 208, D.lgs. n. 152/06 <b>Tipo Discarica</b>	--	- Conformità ai requisiti richiesti per lo smaltimento in discarica -caratterizzazione	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - D.Lgs 36/2003 - D.M. 3 agosto 2005 <i>"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"</i>

**SE LE TERRE E ROCCE  
DA SCAVO VENGONO  
GESTITE COME  
RIFIUTI (CER 170504)**

**POSSONO ESSERE SMALTITE IN  
DISCARICA PER INERTI**

senza obbligo di caratterizzazione, e  
accompagnate dal Formulario di  
Trasporto Rifiuti (FIR).

**RESTRIZIONI**

Devono essere oggetto di  
caratterizzazione **i primi 30 Cm. di  
suolo, la torba e le terre  
provenienti da siti contaminati.**

**POSSONO ESSERE CONFERITE  
IN IMPIANTI DI RECUPERO**

Se vengono rispettate le condizioni  
previste dal

DM 05/02/1998 Punto 7.31 Bis, e  
accompagnate dal Formulario di  
Trasporto Rifiuti (FIR).

**Importante:**

La gestione delle Terre e Rocce da scavo come "sottoprodotto" è una facoltà del soggetto richiedente che può eventualmente scegliere di non farvi ricorso senza che questo costituisca pregiudizio al rilascio del titolo abilitativo edilizio.



# Smaltimento in discarica

Le discariche **erano classificate dalla D.C.I 27.07.84** come:

- a) discarica di I categoria;
- b) discarica di II cat. tipo A (**per rifiuti inerti**), tipo B e C;
- c) discarica di III categoria.

**Il D.Lgs. 36/ 2003** riclassifica le discariche:

- a) discarica per rifiuti inerti;**
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.



# Impianti di Recupero

**D.M. 05/02/1998 - integrato dal D.M 186 del 05/04/2006**

**7.31-bis Tipologia:** terre e rocce di scavo [170504].

**7.31-bis.1 Provenienza:** attività di scavo.

**7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

**7.31-bis.3 Attività di recupero:**

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

**7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

**Quantità massima recuperabile:**

**5.300 t/anno per a)      150.000 t/anno per b) e c)**

# Impianti di Recupero

Previa Comunicazione di inizio attività, (ai sensi degli artt. 214 e 216 del già citato D.L.vo 152/06), alla Provincia, è possibile recuperare i rifiuti, costituiti dalle terre e rocce da scavo,

in una delle attività previste alle lettere:

- a) nell'industria della ceramica e del laterizio;
- b) per recuperi ambientali
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Pertanto, **il completamento dell'attività di recupero** delle terre e rocce da scavo, di cui al CER 17 05 04, sarà tale solo con il loro uso in una delle tre attività sopra indicate, **il cui utilizzatore finale dovrà a sua volta essere titolare di comunicazione di recupero** di rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216. del D.L.vo 152/06.

**ESTRATTO NORMATIVO**  
**Art. 186 del D.Lgs 152/2006**  
**corretto dal D.Lgs 4/2008**  
**e s.m.i**

**Terre e rocce da scavo**

## Articolo 186

### Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, **ottenute quali sottoprodotti**, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano **impiegate direttamente** nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia **certezza dell'integrale utilizzo**;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile **senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un **elevato livello di tutela ambientale**;
- e) sia accertato che **non provengono da siti contaminati** o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

## Terre e rocce da scavo

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto **non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate** ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.

In particolare **deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;**

g) **la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.** L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

## Terre e rocce da scavo

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a **valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma **un anno**, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il **riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto**, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino **i tre anni**.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a **permesso di costruire o a denuncia di inizio attività**, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale **deposito** in attesa di utilizzo, **che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia)**.

## Terre e rocce da scavo

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel **corso di lavori pubblici** non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, **devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.**

5. **Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.**



## Terre e rocce da scavo

**6. La caratterizzazione dei siti contaminati** e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

**7.** Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, **per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione**, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.

## Terre e rocce da scavo

**7-bis.** Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate **per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati**. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

## Terre e rocce da scavo

**7-ter.** Ai fini dell'applicazione del presente articolo, **i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.** Sono altresì equiparati **i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.** Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto



Sabato 22 Ottobre 2011